

## **Allegato 4**

### **Misura 7.1**

#### **“AVVISO PER LA PREDISPOSIZIONE DI PERCORSI FORMATIVO/CONSULENZIALI E DI AFFIANCAMENTO”**

#### **PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI SICILIA 2° FASE**

**CUP\_\_\_\_\_**

### **CONVENZIONE**

**Convenzione per l'erogazione dei servizi di sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità in  
attuazione del Piano di Attuazione Regionale della Sicilia per la Garanzia Giovani 2018-2020 a valere  
sul PON IOG**

#### **TRA**

Regione Siciliana, rappresentata dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, domiciliata per la carica presso la sede della Regione Siciliana Viale Praga, n. 29 – 90146 Palermo, di seguito singolarmente denominata “Regione Siciliana”

#### **E**

(ragione sociale)..... con sede legale in ....., rappresentata dal legale rappresentante ....., di seguito denominato “Soggetto attuatore”.

Le Parti come sopra rappresentate

#### **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

##### ***Art. 1 - Oggetto***

1. La presente Convenzione regola le modalità di attuazione delle attività di sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità (di seguito singolarmente e congiuntamente “servizi”) ai sensi del Piano di Attuazione Regionale della Sicilia per la Garanzia Giovani (di seguito “PAR Sicilia”) a valere sul PON IOG.
2. In attuazione della Misura “Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità” del PAR Sicilia, la Regione ha adottato l'Avviso Pubblico n. ... (di seguito “avviso”) attraverso il quale mette a disposizione le risorse pubbliche per la realizzazione della Misura.

##### ***Art. 2 - Destinatari dei Servizi***

1. I destinatari dei servizi sono i giovani così come definiti all'art. 3 “Soggetti destinatari” dell'Avviso.

### ***Art. 3 - Modalità di svolgimento dell'attività***

1. Il soggetto attuatore risulta “ammesso” per l'erogazione di servizi in attuazione degli interventi di cui alla Misura 7.1 “Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità” del Piano di attuazione regionale della Garanzia Giovani.
2. L'avvenuta adesione del giovane ad un servizio offerto dal soggetto attuatore comporta l'automatica e contestuale accettazione e presa in carico del giovane da parte dello stesso soggetto. Il soggetto attuatore è tenuto pertanto ad erogare il servizio richiesto a tutti i giovani che ne facciano domanda, senza porre in atto prassi o comportamenti di tipo discriminatorio.
3. Nello svolgimento dei servizi, il soggetto attuatore è tenuto ad erogare le prestazioni previste dall'avviso con diligenza e ad adottare tutti i comportamenti per promuovere l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro a mezzo dell'autoimpiego e autoimprenditorialità.
4. Secondo quanto espressamente disciplinato nell'avviso e nelle sue Linee Guida, il percorso formativo/consulenziale deve concludersi entro 4 mesi dalla data di assegnazione del giovane, per tale intendendosi quella dell'assegnazione del giovane da parte del CPI al soggetto attuatore a mezzo della piattaforma CIAPI WEB, che avviene contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione di Servizio. Non è prevista la realizzazione delle suddette attività in modalità FAD.
5. Le attività di sostegno all'autoimpiego ed all'autoimprenditorialità devono svolgersi in sedi opportunamente accreditate presso il sistema della formazione professionale regionale.

### ***Art. 4 – Sovvenzione***

L'ammontare della sovvenzione richiesta dal Soggetto Attuatore è pari a € ....., viene ammesso per un importo di €. .... ferme restando le regole stabilite nell'Avviso e nelle sue Linee Guida, nonché quanto sancito dall'art. 7 della presente Convenzione.

### ***Art. 5 – Obblighi del soggetto attuatore***

1. Il soggetto attuatore è tenuto a registrare e tracciare le attività realizzate e i servizi erogati in favore dei destinatari secondo quanto definito dall'Avviso e dalle sue Linee Guida.
2. Nell'erogazione dei servizi il soggetto attuatore si obbliga a:
  - a) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Fondo Sociale Europeo;
  - b) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di informazione e pubblicità, promuovendo in particolare la consapevolezza che il servizio erogato è cofinanziato nell'ambito della Garanzia Giovani attraverso il FSE;
  - c) osservare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
  - d) accettare il controllo in itinere ed ex-post dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Siciliana o di altro organismo di controllo incaricato, sulle operazioni realizzate in esecuzione della convenzione. Il soggetto attuatore garantisce la massima collaborazione del proprio personale durante lo svolgimento dei predetti controlli anche attraverso l'agevolazione delle visite ispettive;
  - e) fornire tutte le informazioni richieste dalla Commissione Europea e/o dalla Regione Siciliana e/o da altra Pubblica Autorità entro i termini indicati dalla stessa richiesta;

f) costituire un fascicolo del giovane per l'archiviazione di tutta la documentazione prodotta nel corso dell'erogazione del servizio e rispettare gli obblighi di conservazione ed archiviazione della documentazione comprovante l'effettivo e regolare svolgimento delle attività finanziate mantenendo questa disponibile in ogni momento agli eventuali controlli da parte degli organi preposti;

g) osservare tutto quanto previsto dall'avviso e risarcire eventuali danni cagionati a terzi conseguenti alla violazione e/o all'inadempimento delle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nell'Avviso.

3. Inoltre, il soggetto attuatore si obbliga a non delegare a terzi attività o parti di attività relative ai servizi, gestendo ed attuando in proprio tutte le varie fasi operative dei servizi per i quali il soggetto attuatore ha espresso la propria candidatura.

4. Il soggetto attuatore è tenuto agli adempimenti in materia di informazione e comunicazione sanciti dai Regolamenti (UE) n. 1303/2013 di cui all'allegato XII sotto la rubrica "Responsabilità dei beneficiari", e n. 1304/2013, da quanto ulteriormente previsto sia nelle Linee guida per le attività di comunicazione della Garanzia Giovani dell'ANPAL, entrate in vigore in data 01.01.2017.

#### ***Art. 6 - Compiti della Regione Siciliana***

1. La Regione Siciliana svolge i controlli di primo livello, al fine di verificare la regolarità nell'esecuzione dei servizi in favore dei destinatari, l'effettivo raggiungimento del risultato atteso e la corretta gestione amministrativo-contabile della spesa oggetto della domanda di rimborso, trasmessa dal soggetto attuatore, secondo le procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo.

2. Sulla base degli esiti dei controlli effettuati, la Regione provvede alla predisposizione delle richieste di erogazione da inviare al Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'unione europea (I.G.R.U.E.), mediante apposita procedura informatica.

3. La Regione Siciliana mette a disposizione documentazione tecnica, modelli e strumenti di lavoro finalizzati a facilitare la gestione dell'operazione da parte dei soggetti attuatori.

#### ***Art. 7 – Domanda di rimborso***

1. Il soggetto attuatore è tenuto a presentare, esclusivamente tramite il sistema CIAPI WEB, entro 30 giorni dalla conclusione del percorso formativo consulenziale la richiesta di rimborso finale in base alle effettive ore svolte (non inferiore a 50 ore e non superiore a 60 ore) pari al 70% dell'ammontare complessivo delle attività realizzate in favore del destinatario

**La domanda di rimborso** (All. 6) deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- fotocopia del documento di identità, fronte e retro, in corso di validità del sottoscrittore della presente dichiarazione (da allegare);
- Patto di Servizio, firmato dal giovane e dai servizi competenti per la garanzia giovani (già presente a sistema);
- prospetto riepilogo per destinatario (All. 7) (compilato tramite sistema)
- registro attività individuale cartaceo (firmato dall'operatore e dal beneficiario) ed elettronico (compilato tramite sistema) (All. 8) ;
- questionario di gradimento (All. 9) (compilato tramite sistema);
- relazione finale/documento di accompagnamento (All. 10) (compilato tramite sistema);

- business plan (All. 11) (compilato tramite sistema).
- attestato di Frequenza (All. 12) (da allegare);

La domanda di rimborso a saldo, pari al 30% dell'importo validato dal Servizio Competente (UMC/REND) della DDR (min € 2.000,00\*0,30= € 600,00 - max € 2.400,00\*0,30= € 720,00), deve essere richiesta entro 30 giorni dalla validazione della stessa DDR.

**La domanda di rimborso a saldo** (All. 13) deve essere corredata dalla documentazione prevista dalla stessa, qui di seguito riassunta:

- fotocopia del documento di identità, fronte e retro, in corso di validità del sottoscrittore della presente dichiarazione (da allegare);
- fotocopia del documento di identità, fronte e retro, in corso di validità del giovane destinatario (da allegare);
- copia dell'istanza di accesso al Fondo rotativo SELFIEmployment;
- copia della comunicazione INVITALIA sull'efficacia del provvedimento di ammissione all'agevolazione SELFIEmployment; o copia della comunicazione INVITALIA di non ammissione.

Le domande di rimborso devono essere inserite nella piattaforma del sistema informativo CIAPI WEB.

Con la sottoscrizione della dichiarazione, il soggetto attuatore assume la responsabilità in ordine al corretto svolgimento delle attività erogate ed alla veridicità delle informazioni riportate, ai sensi del DPR 445/2000.

Il soggetto attuatore garantisce che le attività di accompagnamento al lavoro realizzate non sono oggetto di ulteriori contributi o altre sovvenzioni, nel rispetto del divieto di cumulo dei finanziamenti.

#### ***Art. 8- Riconoscimento del contributo***

1. L'ammontare del contributo pubblico è riconosciuto in favore del soggetto attuatore in base alle ore di attività erogate e al risultato conseguito, secondo le regole stabilite nell'Avviso e nelle sue Linee Guida.

#### ***Art. 9 – Monitoraggio e valutazione***

1. Il soggetto attuatore si impegna ad aggiornare costantemente, secondo lo stato di avanzamento delle attività di sostegno ai destinatari, le sezioni della piattaforma CIAPI WEB dedicate alla attuazione della misura con le modalità che saranno comunicate con apposito Manuale d'uso.
2. Il soggetto attuatore si impegna a fornire informazioni quali-quantitative alla Regione Siciliana in ordine ai servizi svolti, attraverso la compilazione di questionari, report o partecipazioni a focus group, finalizzati a consentire alla Regione Siciliana di assicurare la valutazione dell'andamento del programma.

#### ***Art. 10 - Divieto di cumulo***

1. Il soggetto attuatore garantisce che i costi relativi alle attività realizzate non sono oggetto di ulteriori contributi o altre sovvenzioni, nel rispetto del divieto di cumulo dei finanziamenti.

#### ***Art. 11 –Tutela della privacy***

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del relativo Decreto Legislativo di attuazione n. 101/2018, si informa che la raccolta e il trattamento dei dati conferiti sono effettuati per le esclusive finalità di cui al

presente Avviso. Il titolare e/o responsabile del trattamento è la Regione Siciliana. Tutti i dati forniti dal soggetto proponente verranno trattati nel rispetto della previgente normativa. I dati personali saranno, in particolare, trattati attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate dalla vigente disciplina richiamata e con l'ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati dalla Regione, per le seguenti finalità:

- registrare i dati relativi ai soggetti proponenti che intendono presentare richieste di finanziamento all'Amministrazione regionale per la realizzazione di attività;
- realizzare attività di istruttoria sulle istanze pervenute;
- realizzare attività di verifica e controllo previste dalla normativa vigente in materia;
- inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione regionale.

2. Con la sottoscrizione della Convenzione il soggetto attuatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

#### ***Art. 12 –Durata***

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni contenute nella presente convenzione entrano in vigore a partire dalla data di sottoscrizione della stessa.
2. La Convenzione ha efficacia fino al termine di chiusura delle attività e, comunque, non oltre il 30/06/2023.

#### ***Art. 13 –Recesso***

1. Il soggetto attuatore può recedere dalla convenzione inviando una dichiarazione di recesso tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it). Le parti si danno reciprocamente atto che il recesso comporta l'eliminazione dell'offerta di servizi del soggetto attuatore per l'erogazione di servizi di sostegno all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego a valere sul PAR Garanzia Giovani Sicilia e che detta operazione viene di norma effettuata entro 10 giorni dalla ricezione del recesso.
2. In caso di recesso, il soggetto attuatore è tenuto a portare a compimento le attività in corso in vigenza della presente convenzione.
3. Il soggetto attuatore che ha receduto dalla convenzione resta soggetto all'obbligo di tenuta della documentazione amministrativa inerente ai servizi realizzati ed agli obblighi di accesso agli atti da parte dei funzionari regionali nazionali e comunitari titolari di funzioni di controllo sui finanziamenti pubblici.

#### ***Art. 14 – Informazioni e Comunicazioni***

1. Salvo diversa previsione contenuta negli articoli precedenti, ogni comunicazione del soggetto attuatore alla Regione Siciliana deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it)

#### ***Art. 15 – Legge applicabile e Foro competente***

1. Le Parti convengono che per quanto ivi non previsto si applicano le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali di riferimento.
2. Le Parti convengono che il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione o esecuzione degli avvisi e dalla convenzione è esclusivamente quello di Palermo



**Regione Siciliana, rappresentata dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, domiciliata per la carica presso la sede della Regione.**

.....

**Per accettazione, Firma Soggetto Attuatore**

.....

**(Soggetto Attuatore)**

**Luogo e data .....**

**(Allegato – copia del documento di identità in corso di validità del firmatario)**